

4 SOSTARE OPPURE CAMPEGGIARE



**SOLUZIONI PER IL
RILANCIO SOCIOECONOMICO**

NOTE ESPLICATIVE

Autovettura e rimorchio CARAVAN

La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*



Autovettura e l'appendice CARRELLO TENDA

Il carrello tenda è previsto nell'articolo 56 del Codice della Strada, comma 4 che recita: *I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.*



I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

SOSTARE O CAMPEGGIARE?

Quali le differenze

Ci sono dei Comuni che con lo scopo di impedire e/o limitare la sosta delle autocaravan hanno esteso il termine campeggiare anche all'utilizzo interno dell'autocaravan ma, in questo caso, si tratta di provvedimenti illegittimi, perché la sosta delle autocaravan è regolamentata dall'articolo 185 del Codice della Strada che recita: "La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo".



Per evitare sanzioni, è da ricordare che gli specchietti retrovisori non sono compresi nella sagoma. Ogni sporgenza è vietata, salvo non crei pericolo per veicoli e pedoni e sia temporanea. Lo scalino sotto la porta per aiutare la discesa va riposto subito dopo l'uso, e finestre e oblò si devono aprire solo se vi sono persone a bordo e solo per brevi ricambi d'aria. Pertanto, al camperista che viene contravvenzionato per aver attivato il livellamento con piedini retrattili e/o spessori sotto le ruote, si prospetta il pagare la contravvenzione oppure presentare ricorso, tenendo conto che:

- se il Giudice di Pace accoglie il ricorso il rimborso spese sarà irrisorio oppure nullo;
- il Comune può presentare appello a detta sentenza, e ciò comporta l'attesa di anni per ottenere una sentenza e il dover pagare la parcella al legale;
- se il Giudice di appello accoglie il ricorso del Comune si viene condannati al risarcimento spese del Comune per i due gradi di giudizio e, ovviamente si paga la parcella al proprio legale se non addirittura il giudice può condannare al pagamento delle spese per il legale del Comune.



In sosta



In sosta

In molti Comuni è vietato attivare il livellamento con piedini retrattili e/o spessori sotto le ruote: esempio il Comune di Livigno con il seguente REGOLAMENTO CAMPEGGIO,

Articolo 4 - Definizione di campeggio.

"Nel caso di camper e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

1) nelle immediate vicinanze vengono svolte attività quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, pulire / sistemare biciclette, prendere il sole e qualsiasi altra attività non riconducibile alla sola sosta.

2) Il veicolo:

- poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, **piedini retrattili**, spessori eccetera;
- occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc;
- emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico".



Si è autorizzati a porre cunei sotto le ruote solo se il veicolo è in sosta in una discesa e/o in una salita




Vietato abbassare i piedini retrattili

DIFFERENZA TRA SOSTARE E CAMPEGGIARE

Riguardo ai piedini retrattili e/o idraulici e/o stabilizzatori, proviamo a fare una sintesi utile al camperista per evitare di trovarsi contravvenzionato. Occorre ricordare che la sosta con abbassamento dei piedini retrattili può generare contravvenzioni, quindi, un camperista si troverebbe a doversi difendere in tribunale e questo, visti i costi e i tempi della giustizia, nella quasi totalità dei casi preferisce pagare e lamentarsi. L'associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI ha preso in carico delle contravvenzioni elevate ai camperisti per situazioni simili solo per fare giurisprudenza ma, essendo tutte diverse tra loro, non abbiamo la certezza che un giudice accolga un ricorso e, quindi, per motivi di costi non possiamo prendere in carico, pagando i legali, tutte le contravvenzioni che ci pervengono.

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi la differenza tra sostare e campeggiare



CUNEI

Come Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, riguardo al posizionamento i cunei, abbiamo constatato che si tratta ancora di una questione interpretativa. Infatti, nel tempo, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti hanno risposto con delle lettere e, alcuni giudici hanno accolto i ricorsi dei contravvenzionati mentre altri giudici li hanno respinti. Pertanto, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti a evitare di posizionare cunei e/o altro sotto le ruote perché è potenzialmente passibile di un verbale che contesta la violazione non sempre dello stesso articolo del Codice della Strada



LO STUDIO

Premesso che il ritenere la fruizione dell'autocaravan in sosta in strade e/o parcheggi, che ha carattere di provvisorietà e di temporaneità dei suoi effetti, sia CAMPEGGIARE è pregiudizievole in quanto non impone al destinatario un facere, ma gli intima piuttosto di astenersi da una determinata condotta.

I vincoli di condotta devono essere dimostrati come lesivi degli interessi pubblici quali la sicurezza e igiene pubblica; quindi, la legittimità dell'atto dev'essere dimostrata e non soltanto indicata ma, soprattutto, sorretta da un'attività istruttoria il cui espletamento e le cui risultanze devono essere specificate e verificabili. Infatti, non può ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato e in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento.

Circa la distinzione tra sostare e campeggiare, si evidenzia che la sosta è componente statica della circolazione (articolo 3, comma 1, n. 9 del Codice della Strada) ed è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente (articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada).

La sosta – anche delle autocaravan – non necessita né di strutture né di impianti.

L'attendamento protratto per più giorni può dar luogo a ipotesi di occupazione e di campeggio abusivo. Il ricorso a limitazioni e divieti è consentito solo in presenza di motivi di sicurezza pubblica, di esigenze di carattere militare e di pubblico interesse.

Carattere essenziale della demanialità è la destinazione dei relativi beni a servizio pubblico (v. Nuovissimo Digesto It., voce Demanio). In particolare, i beni indicati nel primo comma dell'art. 822 c.c., tra i quali rientra il demanio marittimo, sono soggetti a usi generali, diretti e immediati da parte di tutti indistintamente i cittadini, in conformità alla intrinseca loro natura e destinazione, con il solo limite derivante da eventuali disposizioni delle Autorità competenti a disciplinarne l'uso, disposizioni che siano portate a conoscenza dei destinatari in modo adeguato.

Sono vietati, perché comprimerebbero l'uso comune, gli usi speciali o eccezionali del bene demaniale, a meno che non intervenga un'autorizzazione o una concessione dell'Amministrazione.

Va da sé, dunque, che in mancanza di divieti, obblighi o provvedimenti limitativi (se legalmente dati), l'uso "comune" del demanio (e, per quel che qui interessa, del demanio marittimo), in senso conforme o comunque non contrario alla sua natura e destinazione, non potrebbe essere vietato o compresso; come non può, per ragioni strettamente consequenziali, ritenersi legittima una disposizione che dell'uso faccia divieto non per esigenze di pubblico interesse ma per fini discriminatori o per altri fini (pur sempre illeciti - e in taluni casi penalmente sanzionabili - se contrari ai criteri di correttezza e imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi l'attività della Pubblica Amministrazione).

Sul regime giuridico del demanio pubblico, la letteratura è tanto vasta quanto, sembra, costante in dottrina e in giurisprudenza (per tutte, Cassazione. pen. 3 marzo 1983, n° 1842). Il concetto di occupazione, infatti, implica il durevole assoggettamento della cosa all'uso esclusivo dell'agente, con conseguente privazione del pari diritto di ogni altro all'uso pubblico dello stesso bene.

L'interpretazione trova conforto nell'articolo 54 Codice della navigazione che, conferendo al Capo del Compartimento Marittimo il potere-dovere di ingiungere al contravventore la rimessione delle cose in ripristino "qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate", chiaramente individua la occupazione in una condotta che immuti la situazione preesistente con opere da rimuovere, atte a impedire l'uso pubblico dello spazio e a ridurlo durevolmente a esclusiva utilità propria: dove è anche chiaro come una simile immutazione non possa avvenire mediante un'attività - quella di una modesta permanenza in sito - che null'altro aggiunga, per la precarietà stessa della permanenza e per la sua temporaneità, a quell'"arresto protratto" di un veicolo, atto a configurare l'equivalente di una sosta su strada.

Nella casistica ultradecennale della Corte di Cassazione, nel concetto di occupazione di demanio marittimo è sempre insito implicitamente o espressamente quello della stabile conversione dello spazio ad uso esclusivo, senza autorizzazione dell'Autorità marittima.

L'occupazione, in sostanza, è contravvenzione che presuppone la volontà dell'agente, resa palese dalle modalità della sua permanenza in uno spazio, di esercitare la "signoria" sulla cosa e che viola l'integrità e la destinazione dello spazio demaniale (Grigoli, Contributo alla disciplina della Navigazione da diporto), ponendosi in contrasto con le norme che prescrivono l'autorizzazione o la concessione amministrativa come strumento per costituire sul bene demaniale il diritto, altrimenti negato, di occuparlo e di usarlo per dato tempo, anche esclusivamente, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione. L'esegesi delle disposizioni citate e della giurisprudenza indicata ed il Codice della Strada portano a escludere che la sosta di un'autocaravan possa attentare alla integrità e inviolabilità dello spazio demaniale nella normalità dei casi e possa costituire, anziché uso normale e consentito in conformità all'essenza stessa del demanio, contravvenzione all'articolo 1161 Codice della Navigazione.

Non conforme a legge, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica", difficilmente configurabili, per la verità; ovvero per la "tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la situazione di pericolo derivante da...".

Nei confronti, dunque, delle autocaravan le ragioni poste a sostegno delle ordinanze di divieto non sembrano per solito pertinenti per cui il divieto non assistito da effettive necessità sarebbe discriminatorio, con conseguente illegittimità dell'atto: in tal caso non sarebbe configurabile la contravvenzione che si fonda sulla inosservanza del provvedimento illegittimo. Si aggiunga che, per quanto concerne la disposizione dell'art. 650 Codice Penale, perché si configuri la contravvenzione è necessario che il provvedimento violato si fondi su ragioni di giustizia (e non siamo nel nostro caso), di sicurezza (cioè di tutela dei beni fondamentali dell'ordine pubblico, della sicurezza generale, della moralità pubblica, della pace e della tranquillità sociale: concetti che quasi sempre sono estranei ai possibili effetti della semplice sosta di una autocaravan sullo spazio pubblico), d'ordine pubblico o d'igiene (e qui valgono le considerazioni fatte sull'autonomia delle autocaravan). Per tali considerazioni, le motivazioni che si leggono nelle ordinanze dei Sindaci hanno bisogno, di volta in volta, di un prudente vaglio critico giacché in quegli atti traspare la tendenza ad accomunare indiscriminatamente fenomeni e condotte diversi nei profili giuridici e nelle conseguenze, in pregiudizio del Turismo Itinerante e dei nuclei famigliari che lo praticano.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel distinguere il sostare dal campeggiare dopo la Legge n. 336 del 1991 che regolamentava la circolazione e sosta delle autocaravan successiva e dopo la Legge n. 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada che comprende quanto era previsto dalla Legge 336 del 1991.

L'articolo 185 del Codice della Strada fonda la distinzione tra sosta e campeggio al fine di evitare irragionevoli discriminazioni alle autocaravan e scongiurare l'adozione di limitazioni alla circolazione stradale basate sull'errata commistione tra sosta e campeggio.

La sosta è la componente statica della circolazione (articolo 3, comma 1, n. 9 del Codice della Strada) ed è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente (articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada).

La mera sosta – sia delle autocaravan sia di qualunque altro veicolo – non necessita né di strutture né di impianti.

Il campeggio, invece, è un fenomeno che esula dalla circolazione stradale, non è disciplinato dal Codice della Strada e necessita, questo sì, di apposite aree. L'ordinanza impugnata non tiene conto di tale distinzione e, in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, impedisce la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale essendo invece relativi al campeggio.

Il Codice della Strada prescrive l'utilizzo di cunei per garantire la stabilità dei veicoli (articolo 353, comma 2 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Da ciò deriva che l'uso dei cunei non può costituire un comportamento illecito, in quanto previsto e addirittura prescritto da una legge dello Stato.

Infine, anche se l'ordinanza non indica esigenze della circolazione, va ricordato che ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del Codice della Strada le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (**sul punto, T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019; T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e n. 171/2021**).

La giurisprudenza amministrativa PRIMA della Legge n. 336/1991 e della Legge n. 285/1992

1980

Con **sentenza 710/80** il **T.A.R. della Liguria** condanna il Comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza emessa.

1982

Il **20.09.1982** il Tribunale di Sanremo assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova dal reato di sosta nell'area portuale di Sanremo con la formula: *"perché il fatto non costituisce reato"*.

Cassazione 15 dicembre 1982, n° 11888, dove, per integrare la fattispecie della occupazione, si è fatto richiamo, in mancanza di costruzione, alla palificazione stabilmente impiantata al suolo, con collegamento di cordicelle od altre apparecchiature, sì da determinare "un complesso strutturale preclusivo o riduttivo della libertà dello spazio utilizzato". Chiaramente si individua la occupazione in una condotta che immuti la situazione preesistente con opere da rimuovere, atte ad impedire l'uso pubblico dello spazio ed a ridurlo durevolmente ad esclusiva utilità propria: dove è anche chiaro come una simile immutazione non possa avvenire mediante un'attività – quella di una modesta permanenza in sito – che null'altro aggiunga, per la precarietà stessa della permanenza e per la sua temporaneità, a quell'arresto protratto di un veicolo con occupazione di spazio esterno al veicolo con oggetti mobili.

1985

6 marzo 1985, con *sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C.* - depositata il 5 giugno 1985, il **pretore d'Orbetello** accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'Orbetello. Nella motivazione si legge: *"L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio..."*.

4 settembre 1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito di un camperista, dichiara *"... le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte, E' chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti."*

14 dicembre 1985 la Cassazione ribadisce il concetto secondo cui *"il reato di occupazione di suolo demaniale marittimo s'identifica con un'attività che implica la disponibilità esclusiva del suolo e/o dei manufatti da parte dell'autore"*.

1986

Con **sentenza N. 22/86 - N. 156/85 RAC - N. 767 CRON.** - del 23.04.1986 - depositata il 21.06.1986 il **Pretore di La Maddalena** assolve il camperista Stefano Grechi annullando l'ordinanza ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella motivazione: *"... le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente abbia effettivamente violato l'ordinanza ... con la quale viene vietato in tutto il territorio comunale il campeggio libero... la proposta opposizione è fondata per cui va accolta"*.

1986, il **Ministro dei Lavori Pubblici** chiarì l'ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. n. 393/1959 (*Vecchio Codice della Strada*). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati - il Ministro ricorda: *"la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del"*

prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione”.

1988

Il 24.02.1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio. Importanti i motivi della decisione, tra tutti: “...l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative).”

Cassazione 30 giugno 1988, n° 7427, nella quale la occupazione è definita “un evento che si protrae nel tempo”.

1990

18 aprile 1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso contro Comune di Orbetello. Significative le motivazioni: “ Il generico divieto di campeggio NON E' APPLICABILE. I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio”.

1992

Riguarda un ricorso precedente alle Leggi 336/1991 e 285/1992

Cass. civ. Sez. I, 06/03/1992, n. 2718.

L'ordinanza comunale, la cui violazione da parte del Garofalo è stata posta a fondamento della ordinanza - ingiunzione emanata nei suoi confronti, pone il divieto di campeggio libero, anche se effettuato con stanziamento di auto-caravan. Quest'ultimo viene definito dal testo vigente dell'art. 26 del cod. strad. come l'“autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente”. Tale divieto non contrasta con il citato art. 26 del cod. strad., onde non sussiste il motivo di illegittimità denunciato dal ricorrente. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e “caratteristici della vita di campeggio” (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. L'ordinanza comunale che pone il divieto di campeggio, essendo dettata dall'esigenza di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, trova il proprio fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del T.U. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che conferisce al Sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica. Non pertinente è pertanto il richiamo che il ricorrente fa all'art. 4 del Codice della Strada.

Riguarda un ricorso precedente alle Leggi 336/1991 e 285/1992

Cassazione civ. Sez. I, 22/07/1996, n. 6574

Motivi della decisione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di “campeggio”, il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell’adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.

È altresì da rilevare che la regolamentazione dell’attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicitazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell’art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell’igiene e di polizia urbana e rurale.

Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all’operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all’intrinseca nocività di una prolungata attività di campeggio fuori delle strutture consentite.

Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, “se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”, non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati.

È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un’attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato.

Rapido commento alle due precedenti sentenze

Quanto alla sentenza della Cassazione n. 2718/1992 la fattispecie che ha originato la pronuncia risale al 1985 epoca in cui non soltanto non esisteva l’articolo 185, comma 2, Codice della Strada, ma non esisteva neppure la definizione di sosta di cui all’articolo 157 Codice della Strada (che consente di trattenerci a bordo) di talché la Corte non poteva tenerne conto. Già per tale motivo l’interpretazione del campeggiare fornita all’epoca, oggi risulta difficilmente applicabile stante le attuali disposizioni normative.

Stesse considerazioni valgono per la sentenza n. 6574/1996 (fatti risalenti al 1987) che oltretutto riguarda una fattispecie diversa, trattandosi di un rimorchio ex articolo 56 Codice della Strada (e non di un autoveicolo) posto su terreno privato e del limite orario imposto con legge regionale. Inoltre, l’inciso sulla legge 336/91 – emanata durante quel giudizio – va correttamente interpretato. Secondo controparte la Corte avrebbe affermato che dalla legge 336/91 non sarebbe possibile trarre argomenti in senso contrario rispetto al concetto di campeggio di cui alla sentenza del 1992. In realtà la Corte precisa che la legge 336/91 non offre argomenti in senso contrario rispetto al divieto imposto da una legge regionale sul turismo che prevede il campeggio per 48 ore. In ogni caso, anche a voler applicare la definizione giurisprudenziale – neppure contenuta in massima – per cui il campeggio consisterebbe nel “vivere nel veicolo” e nell’“adibire il veicolo a propria abitazione” appare evidente che la mera presenza di persone a bordo di un veicolo con finestrini e porta laterale aperte e un’antenna sul tetto, non significa “vivere” nel veicolo né adibirlo a propria “abitazione”. Del resto, se gli occupanti si trattengono a bordo di un qualsiasi veicolo in sosta nel rispetto del Codice della Strada, essi si trovano in circolazione stradale e non rilevano le attività che sono svolte all’interno del veicolo (si pensi al conducente che legge un giornale o mangia un panino o che si riposa prima di riprendere il viaggio) salvo che siano percepibili dall’esterno condotte che integrano precise fattispecie previste e punite da specifiche norme. Nel caso di specie, si ripete, l’esponente si trovava in circolazione stradale e addirittura, per espressa disposizione di legge, non è configurabile il campeggio laddove la sosta avviene nel rispetto dell’art. 185 del Codice della Strada.

La giurisprudenza dopo la promulgazione della Legge 336 del 1991 e del Nuovo Codice della Strada del 1992

1994

16 marzo 1994, Pretore d'Orbetello, con sentenza n. 24/94, accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: *"...l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ...autoveicoli... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio"*.

1999

L'articolo 71 comma 5 **legge regionale Puglia n. 11/1999** "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", punisce il "campeggiare" nelle aree non consentite;- che non sussiste alcuna violazione della norma contestata poiché il "campeggiare" è un comportamento che implica lo svolgimento delle consuetudini di vita, caratterizzato da una durata apprezzabile ed è contraddistinto da installazioni permanenti: tutte caratteristiche che nel caso di specie non ricorrono atteso che si è trattato semplicemente di rendere stabile la sosta del veicolo.

L'attendamento protratto per più giorni può dar luogo ad ipotesi di occupazione e di campeggio abusivo.

Il concetto di occupazione, infatti, implica il durevole assoggettamento della cosa all'uso esclusivo dell'agente con collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Nella casistica ultradecennale della Corte di Cassazione, nel concetto di occupazione è sempre insito implicitamente od espressamente quello della stabile conversione dello spazio ad uso esclusivo.

2000

Con nota prot. 300/A/24414/103/37/2/2 del **17 luglio 2000 il Ministero dell'Interno** ha precisato che *"la semplice interposizione di tacchi o pietre fra gli pneumatici e il fondo stradale non sia da sola sufficiente a trasformare la sosta dell'autocaravan in campeggio se non ricorre alcuno degli altri indici sintomatici individuati dalla norma, quali l'emissione di deflussi propri ovvero l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Tale prassi, peraltro usata talora anche per garantire la stabilità di altri tipi di veicoli in sosta, non esclude infatti che il mezzo continui a poggiare al suolo con le proprie ruote e un'interpretazione della norma diversa da quella indicata riserverebbe agli autocaravan un trattamento discriminatorio che l'art. 185 comma 1 cds tende proprio ad escludere"*. Confermata dalla lettera prot. 5961 del 21 ottobre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata all'Avv. Marcello Vigand.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere come illecito l'uso di due cunei per stabilizzare il veicolo, si ricadrebbe nella previsione dell'articolo 20 del Codice della Strada ai sensi del quale *"è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale e che punisce chiunque "occupa abusivamente il suolo stradale"*.

2007

2 aprile 2007, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. 31543, sull'interpretazione e applicazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, chiarisce: *"Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan, vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo (...)"*.

2008

Il Ministero dell'Interno con circolare prot. n.277/2008 e l'A.N.C.I.,l'U.P.I. e il Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n. 1721/2008, recepiscono le direttive contenute nella circolare prot. 31543 del **2 aprile 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

2012

XXXI edizione - Riccione, Palazzo dei Congressi 20/22 settembre **2012** – in occasione de Le giornate della Polizia Locale – **relazione redatta dal Dr. Fabio Dimita** (Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici” contenente i facsimili da adottare per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo.

RIEPILOGANDO, in merito ad una motivazione di “**divieto di campeggio ed attendamenti**” si deve dichiarare che non può essere attribuibile alla circolazione stradale in autocaravan.

2021

T.A.R. Liguria, n. 111/2021 (A.N.C.C. vs Comune di Levanto): “*Con la successiva censura viene denunciata la violazione dell’art. 185 del Codice della Strada, in quanto l’ordinanza gravata ha frapposto indebiti ostacoli alla sosta degli autocaravan nel territorio comunale. Il collegio deve convenire con il motivo, rilevando che secondo la norma denunciata va istituita l’equiparazione tra gli autocaravan e le vetture quanto alla libertà di circolazione consentita; da ciò consegue che va distinta la fase di sosta dei mezzi di che si tratta dall’attività propriamente camperistica, che presuppone una più lunga fermata del mezzo nelle località più attraenti dal punto di vista turistico*”.

19 luglio 2021, Giudice di Pace di Cagliari, con sentenza n. 855/2021, ha accolto il ricorso dell’Avv. Marcello Viganò presentato per conto di F.M. con il supporto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. La sentenza ha annullato un verbale dei Carabinieri della Stazione di Buggerru che avevano sanzionato un’autocaravan per violazione dell’art. 185, comma 2 del Codice della Strada in quanto sostava con il gradino aperto e, a loro dire, apponendo dei sassi sotto una ruota così da configurare una presunta attività di campeggio. Il Giudice di Pace, nel chiarire la differenza tra sosta e campeggio, ha ripreso tutte le argomentazioni esposte nel ricorso. In particolare:

- il gradino lasciato aperto non trasforma la sosta in campeggio, essendo tale condotta regolamentata dall’art. 157 del Codice della Strada;
- il campeggio è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale poiché concerne lo svolgimento delle consuetudini di vita ed è caratterizzato da una durata apprezzabile e da installazioni permanenti;
- ha ricordato che con legge n. 336/91 il legislatore era intervenuto per evitare contenziosi tra utenti in autocaravan ed enti proprietari delle strade con una serie di innovazioni tra cui la netta distinzione tra sostare e campeggiare;
- l’art. 185 del Codice della Strada vuole evidenziare che potrebbe attivarsi il campeggio quando l’utente occupa la sede stradale con tavoli, tende, sdraio eccetera... situazione ben diversa dal lasciare aperta una porta;
- il Ministero dei Trasporti con nota prot. 31543/2007 emessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 35 del Codice della Strada ha precisato la distinzione tra sosta e campeggio. Tale nota veniva recepita, tra le varie, dal Ministero dell’Interno;
- ha chiarito che l’art. 185, comma 2 del Codice della Strada non prevede alcuna sanzione.

2022

T.A.R. Valle d’Aosta n. 12/2022 (A.N.C.C. vs Comune di Valgrisenche) ove si legge: “*Del resto è altresì evidente come, promiscuamente accomunando tale divieto di sosta con quello di campeggio abusivo, il provvedimento si pone altresì in frontale contrasto con la disciplina dell’art. 185 del Codice della Strada che sanziona in maniera differente e specifica l’occupazione della sede stradale e lo scarico di rifiuti, residui e acque su strada*”;

T.R.G.A. Trento n. 52/2022 (A.N.C.C. vs Comune di Rabbi) “*coglie nel segno l’Associazione ricorrente quando lamenta che il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’art. 185 del Codice della Strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto- caravan*”.

PER CONTRASTARE IL BIVACCO E IL CAMPEGGIARE ABUSIVO



Situazione di campeggio che può essere attivata esclusivamente se consentita e segnalata

È legittimamente sentita l'esigenza di aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento al fine di tutelare l'ordine e l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e l'igiene pubblica e la salute personale. Campeggio, attendamento, accampamento e bivacco e, non esistendo una definizione normativa delle attività richiamate, è necessario individuare i comportamenti che s'intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.

A titolo esemplificativo, si pensi all'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie eccetera e azioni correlate.

Tali attività possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti e le giornaliere attività fisiologiche dell'essere umano. Infatti, le aree oggetto di bivacco occasionale sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, nonché di sversamento al suolo delle attività fisiologiche dell'essere umano.

Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008.

Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che **tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo.**

Nella predisposizione di un divieto di campeggio, bivacco o accampamento, si consiglia la lettura dell'articolo contenente la relazione "**Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi**" del Dr. Fabio Dimita, riportata nelle pagine seguenti oppure aprendo <https://www.coordinamentocamperisti.it>.

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022, nell'articolo Bivacco e campeggio – Ordinanze di divieto - modalità operativa su come predisporle..

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>.

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.
Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,

li

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....

.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

Dalla sinergia tra l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e molti Comandi di Polizia Locale che hanno manifestato l'esigenza di vietare le attività di bivacco, attendamento e campeggio sono nate delle proposte che regolamentano questi fenomeni senza pregiudicare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Le soluzioni emerse sono state portate all'attenzione dei Comandi di Polizia Municipale dal Dr. Fabio Dimita (Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la sopracitata relazione dal titolo **“Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi”**.

Stante la vicinanza dei temi affrontati con quello della circolazione stradale, la relazione offre nozioni rivolte agli enti proprietari delle strade su come predisporre provvedimenti quali il divieto di bivacco, l'attendamento e il campeggio che molto spesso si riflettono sulla circolazione stradale, limitandola.

In particolare, il Ministero ha evidenziato gli errori che gli enti locali compiono più di frequente nella formulazione di tali provvedimenti e ha chiarito come le attività di campeggio, bivacco e attendamento prescindono sia dal tipo di veicolo eventualmente utilizzato sia dalla presenza stessa di un veicolo, richiamando soprattutto l'attenzione sulla necessità di evitare l'erronea installazione di divieti di sosta allorché si intenda invece impedire il bivacco, l'attendamento o il campeggio.

LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
E PROVVEDIMENTI
DI DIVIETO DI BIVACCO,
ATTENDAMENTO E CAMPEGGIO.
ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI

XXXI edizione - Riccione, Palazzo dei Congressi
20/22 settembre 2012

Relazione del Dr. Fabio Dimita
Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PREMESSA

Com'è noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è competente a impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti alla regolamentazione della circolazione sulle strade (art. 5 co. III, C.d.S.), intesa come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3 co. I, n. 9) C.d.S.). Il tema della circolazione di veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana e igiene.

Sebbene questi ambiti siano governati da fonti normative diverse dal Codice della Strada, i punti di contatto con la disciplina della circolazione sono evidenti.

Accade così di frequente che un provvedimento dell'ente locale che trova i propri presupposti giuridici in molteplici fonti, tra le quali il Codice della Strada, sia portato all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo che il medesimo permette ai sensi degli artt. 5, 35, 38, 45.

Si tratta soprattutto di ordinanze contingibili e urgenti e provvedimenti dirigenziali dai contenuti eterogenei quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento.

In altri casi si assiste a provvedimenti che hanno il chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione ma che non richiamano direttamente il Codice della Strada.

Tutti provvedimenti che, come detto, s'intrecciano con le limitazioni al movimento, alla fermata e alla sosta di pedoni, animali e veicoli sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive del Ministero.

In tale contesto, anche al fine di evitare indebiti e onerosi contenziosi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione, si è sentita l'esigenza di chiarire quali sono i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento.

OGGETTO

La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone, anzitutto, l'individuazione dell'ambito applicativo della prescrizione.

Non esistendo una definizione normativa delle attività sopra richiamate, è necessario individuare i comportamenti che s'intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana. A titolo esemplificativo, si pensi all'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie ecc...

Tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti, nonché dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura.

Infatti, le aree oggetto di bivacco occasionale sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi.

In tale contesto, non è materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, né è possibile attribuire con ogni certezza giuridica tale violazione a soggetti determinati precedentemente identificati se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatte ricadere sull'intera cittadinanza i costi e i disagi (ad esempio per la pulizia straordinaria delle aree). Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008.

Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che **tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo.**



Segnaletica erronea perché confonde il sostare con il campeggiare

1.1. GLI ERRORI PIÙ RICORRENTI

1° errore è quello di prevedere la limitazione per i soli veicoli. Considerato che in realtà i comportamenti in questione possono essere espletati con o senza veicoli, è necessario contemplare nell'ambito applicativo la sola "attività" da vietare e non lo strumento con cui viene compiuta. Si raccomanda, pertanto, di riferire il divieto all'attività di campeggio, bivacco, accampamento a prescindere da come sia effettuata (con o senza veicoli).

2° errore che si riscontra nei provvedimenti è la previsione del divieto unicamente nei confronti di una o più tipologie di veicoli, prime fra tutte, le caravan e le autocaravan. A tale riguardo si evidenzia che non è possibile limitare il divieto alle sole caravan e autocaravan, bensì occorre estendere la prescrizione a tutti i veicoli indiscriminatamente prevedendo le fattispecie astratte che potenzialmente si possono avverare. Ciò, sia per motivi di carattere logico sia per motivi di carattere pratico, in quanto le fattispecie in questione possono realizzarsi con qualsiasi tipologia di veicoli: es. autovetture, motocicli, autocarri eccetera.

3° errore, compiuto di frequente dai comandi di Polizia Municipale o direttamente dall'Amministrazione Comunale nel formulare il provvedimento e nell'applicare le sanzioni, è quello di predisporre una segnaletica di divieto di sosta quando si vuole vietare l'uso campeggistico del veicolo. Tale operazione costituisce un eccesso di potere perché si utilizza uno strumento (segnale di divieto di sosta) per un fine diverso da quello tipico previsto dalla norma. In altri termini, si fa un uso improprio della segnaletica stradale prevista dal codice e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Non è possibile, infatti, utilizzare uno strumento previsto dal Codice della Strada per disciplinare un fenomeno che non è regolato dal medesimo codice né per finalità diverse da quelle codicistiche. Peraltro per le autocaravan vale quanto stabilito dall'art. 185 del Codice della Strada. In particolare, il comma II dell'art. 185 dispone: *"La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

In sostanza l'autocaravan – ma in realtà tutte le altre tipologie di veicolo – attiva il campeggiare allorché occupa lo spazio esterno al veicolo. In tal caso, le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale *"la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote..."*.

Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per tale categoria di autoveicoli appare illegittimo.



Autocaravan in sosta nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada

2. PROVVEDIMENTI "ORDINARI" O ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI?

Nella predisposizione di un divieto di campeggio, bivacco o accampamento, due sono gli strumenti giuridici utilizzabili: provvedimenti ordinari e ordinanze contingibili e urgenti. La scelta dello strumento più idoneo dipende dai presupposti di fatto e dalle finalità che s'intendono perseguire.

2. 1 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

In particolare, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il **pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili**.

Ciò che differenzia le ordinanze contingibili e urgenti dagli altri provvedimenti amministrativi è il loro carattere straordinario.

Esse, infatti, costituiscono uno strumento eccezionale d'intervento, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi.

L'effetto delle ordinanze, infatti, non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio: esse non modificano la disciplina vigente ma ne sospendono soltanto l'applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della situazione di grave necessità e urgenza.

Le ordinanze, peraltro, devono sempre essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Esse devono quindi fondarsi su una congrua motivazione e seguire un'istruttoria adeguata.

La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da **inequivoci accertamenti tecnici**.

Per essere legittima, l'ordinanza deve rivelarsi idonea alla situazione di rischio ed essere emanata entro ragionevoli limiti temporali dati dalla persistenza della situazione eccezionale verificatasi.

Essa non deve risultare sproporzionata rispetto al fine perseguito.

In altri termini, per suo tramite non deve essere imposto un sacrificio privato eccessivo quando la salvaguardia dell'interesse pubblico possa essere raggiunta attraverso misure alternative.

La situazione di pericolo, inoltre, dev'essere attuale e concreta: l'ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un'effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini. **Il pericolo deve rivelarsi eccezionale e imprevedibile**, dunque non fronteggiabile con i mezzi ordinari dell'ordinamento.

Deve rappresentare **una situazione di effettiva emergenza** e richiedere, di conseguenza, un intervento amministrativo immediato, fermo restando che, a fondamento del provvedimento d'urgenza non è richiesta la sussistenza di un danno, ma il rischio oggettivo che questo si realizzi. In conclusione, il potere d'urgenza, da esternare con congrua motivazione, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi ricorso se non per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni, mentre non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.

L'ordinanza contingibile e urgente, quindi, è destinata a spiegare i suoi effetti per un limitato periodo, e cioè, fino a quando la situazione di emergenza viene meno. In presenza di tali presupposti, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate esclusivamente dal Sindaco:

- ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/00 se l'emergenza è a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 54 dal Sindaco quale ufficiale del Governo in caso di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

2.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

In mancanza delle condizioni di fatto e di diritto sopra enunciate, il divieto di campeggio, bivacco, accampamento dovrà essere istituito con provvedimento ordinario. In tal caso la competenza a emanare l'atto amministrativo spetta in via generale al dirigente ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: «*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108*».

3. OPPORTUNITÀ DI RIFERIMENTI ISTRUTTORI

In relazione ai presupposti di fatto che giustificano l'emanazione del provvedimento si ritiene opportuno indicare almeno gli estremi di relazioni o analisi tecniche relative agli accertamenti compiuti sul territorio. In mancanza, il provvedimento potrebbe essere soggetto a vizio di legittimità per difetto d'istruttoria o di motivazione.

A destra: Cartellonistica NON prevista dal Codice della Strada



4. FONTI NORMATIVE

Per quanto riguarda i presupposti giuridici occorre preliminarmente precisare la **fonte normativa relativa alla tipologia** del provvedimento adottato.

Pertanto, in caso di adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, sarà necessario richiamare l'art. 50 co. V, D.Lgs. 267/00, se l'emergenza riguarda la sanità o l'igiene pubblica ed è a carattere esclusivamente locale, oppure l'art. 54, co. IV del medesimo D.Lgs., qualora il provvedimento sia assunto dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, relativamente a minacce di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

In caso di provvedimento dirigenziale, non caratterizzato quindi da urgenza e contingibilità, è necessario richiamare l'art. 107, D.Lgs. 267/00.

Quanto alle **fonti di diritto connesse ai contenuti** del provvedimento è necessario un'ulteriore precisazione. In caso di problematiche di carattere igienico o sanitario è opportuno richiamare anche il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Se si verificano pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sarà necessario il richiamo al R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nonché al D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008. In caso di provvedimento dirigenziale è opportuno richiamare l'eventuale Regolamento di Polizia Urbana.

Da ultimo, con riferimento alle sanzioni amministrative, qualora siano adottate ordinanze contingibili e urgenti, sarà opportuno prevedere il richiamo alla legge n. 689/81; mentre in caso di provvedimento dirigenziale occorrerà ricordare gli artt. 7 e, soprattutto, l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 che punisce le violazioni al regolamento prevedendo che «*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro*».

Può altresì essere richiamato l'art. 20 della legge n. 689/81 che prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca.

È bene, infine, chiarire un ulteriore equivoco. Spesso i provvedimenti che vietano il campeggio, bivacco e accampamento si concludono con il richiamo all'art. 650 del Codice Penale che dispone:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”.

Invero, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 del Codice Penale è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti.

Dunque, si ritiene errato il richiamo all'articolo in esame nelle ipotesi di divieto di campeggio, bivacco e accampamento previste da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto sono dirette a dare esecuzione agli art. 50 e 54 del TUEL.

5. SANZIONI ACCESSORIE

A seguito dell'accertamento delle attività di campeggio, bivacco o accampamento, l'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, può applicare la sanzione accessoria della confisca, prevista dall'art. 20 della legge 689/81. In particolare, nella fattispecie in esame, è possibile confiscare i beni con i quali è stata commessa la violazione per le attività in questione (per esempio tavoli, sedie, tende, sacchi a pelo, fornelli eccetera). Pertanto, nel testo del provvedimento, allorquando sono richiamate le fonti normative, potrà aggiungersi anche l'art. 20 della legge 689/81.



Quando si trova uno spazio libero, prima di occuparlo, chiedere alla Polizia Municipale se è pubblico e/o privato e se è consentito occuparlo con veicoli e/o altro.

6. DEROGHE

Al fine di consentire ampio margine all'amministrazione, è possibile inserire una previsione relativa alla concessione di specifiche autorizzazioni in deroga al provvedimento.

Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla deroga per gli spettacoli viaggianti, per l'uso dell'area in questione da parte della protezione civile, per fiere, mercati o feste patronali eccetera.

7. IMPUGNAZIONI

Il provvedimento in esame, in conclusione, dovrà indicare i mezzi d'impugnazione sia giurisdizionali sia amministrativi.

A tale riguardo dovrà essere indicata la possibilità del ricorso entro 60 giorni al T.A.R. territorialmente competente.

Quanto ai ricorsi amministrativi dovrà essere indicata la possibilità di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni in caso di atti amministrativi definitivi ovvero di ricorso al Prefetto entro 30 giorni nel caso di provvedimento del Sindaco quale ufficiale di Governo.

Ciò non toglie che l'interessato possa in ogni momento presentare istanza di annullamento o di revoca d'ufficio ai sensi degli articoli 21-*quinquies* o 21-*nonies* della legge n. 241/90.



Vige il divieto di campeggiare, quindi, si può sostare.



TURISMO IN AUTOCARAVAN

Per regolamentarne la circolazione stradale è opportuno ricordare che:

- il termine AUTOCARAVAN è stato introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera l) della legge n. 38 del 10 febbraio 1982;
- il 14 ottobre 1991 è stata approvata la legge n. 336 che regolamentava per la prima volta la circolazione e sosta delle autocaravan; il nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e il successivo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 16 dicembre 1992) hanno recepito la legge n. 336/1991 e quindi la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan;
- con direttiva n. 31543/2007 il Ministero dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata altresì oggetto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008.

In base alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla giurisprudenza maturata in materia di circolazione e sosta delle autocaravan:

- i sindaci che, in violazione di legge, hanno emanato ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati destinatari di direttive e diffide ministeriali nonché di sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e/o dagli utenti sanzionati, che li hanno costretti a revocarle;
- è illegittimo il provvedimento dell'ente proprietario della strada che istituisce un divieto di transito, sosta o fermata alle autocaravan basato su asseriti pericoli o rischi per l'ordine e sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'igiene e salute pubblica, il decoro, l'ambiente oppure per la presenza di aree attrezzate ovvero prevede stalli di dimensioni minime in mancanza di criteri tecnici correlati alla geometria dell'area.

Tant'è vero che il Codice della Strada, le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra le quali la direttiva prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e numerose sentenze in merito evidenziano che:

- L'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine** e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi.
- L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica** poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride.
- L'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente** poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio.

d. L'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sosta.



Parcheggio nel Comune di Soave

e. La sosta delle autocaravan NON

costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione.

f. L'esistenza di aree attrezzate, parcheggi attrezzati, campeggi NON obbliga l'autocaravan a recarsi in dette infrastrutture qualora voglia semplicemente sostare senza usufruire dei servizi di carico/scarico acqua e dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

g. L'esistenza di stalli di sosta di dimensioni minime NON giustifica l'impedimento alla sosta delle autocaravan laddove la progettazione dell'area adibita alla sosta dei veicoli non sia giustificata da criteri tecnici. Un'area adibita alla sosta dei veicoli si organizza e si ottimizza, anzitutto, alla luce della sua geometria. In ogni caso, ove ciò non sia possibile, nell'area adibita alla sosta dei veicoli devono essere realizzati stalli di dimensioni differenziate in relazione alle diverse tipologie di veicolo.

h. Nel caso di stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, si devono realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possano fruire dell'area di sosta.

i. L'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale per impedire il transito e la sosta alle autocaravan non sono legittime.

l. le ordinanze che limitano in modo illegittimo la circolazione e sosta delle autocaravan ponendosi in contrasto con il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e attuazione e le direttive ministeriali

sono destinate a essere censurate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o dal TAR oltreché disapplicate dai giudici in sede di opposizione a sanzione amministrativa.



Segnaletica orizzontale che delimita la sosta longitudinale su strada solo per larghezza al fine di ottimizzare la capienza di veicoli

SOSTA AUTOCARAVAN

1. Quando siamo in sosta con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzata unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recitando "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.", in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile.
2. In caso di sosta nei campeggi, dove ovviamente si può occupare lo spazio esterno all'autocaravan in una piazzola, si consiglia di farsi consegnare alla reception il tariffario e il regolamento che prevede diritti e doveri al fruitore.
3. Nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento è consentito unicamente il parcheggio nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada che recita: comma 2 *"la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

È possibile che in un'area sosta autocaravan a pagamento sia autorizzata l'occupazione di spazio esterno all'autocaravan ma deve esserci un cartello che autorizza tale possibilità. Nel caso non ci sia il cartello, chiedere al gestore di mostrare l'atto con il quale il Comune consente tale deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.

4. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. In base all'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada nonché è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: *"...non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli"*.

Tutela dell'igiene pubblica: È il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che con prot. 31543/2007 precisa di nuovo che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*. Inoltre, l'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in base all'articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito"*.

Tutela della sicurezza pubblica: È il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che con prot. 31543/2007 ribadisce ancora una volta che *"... inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"*.

5. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

6. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti. Il sacchetto rifiuti depositato all'esterno del veicolo, oltre a un fattore estetico negativo, diviene facile preda di animali randagi; i quali, rompendolo, spandono attorno il contenuto. Le cartacce e/o rifiuti attorno all'autocaravan, comporta che l'innocente spesso paga per il peccatore. Per cui si consiglia di porre ordine, dando esempio di civiltà.
7. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
8. Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno stallo di sosta – è sanzionabile ai sensi dell'articolo 40, comma 10, lettera a, del Codice della Strada.
9. Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice della Strada.
10. Qualora nelle apposite piazzole attrezzate con i servizi di scarico di acque reflue chiare e luride, carico di acqua potabile, ricarica delle batterie non sia previsto il parcheggio, la permanenza deve intendersi per il solo tempo necessario all'utilizzo di detti servizi. In caso contrario si è soggetti a sanzioni.
11. Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 5, del Codice della Strada. Ci sono comuni che non contravvenzionano quando si fuoriesce per lunghezza comprendendo che uno deve poter parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno disegnare stalli di sosta corti, cioè anticamper. Segnalateci queste situazioni, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà come sempre.
12. Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede è sanzionabile ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera h, del Codice della Strada.
13. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
14. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
15. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
16. Riguardo alla differenza tra sostare e campeggiare sono a disposizione aprendo www.coordinamentocamperisti.it, cliccando **LE AZIONI** e poi cliccando **Per far ripartire il turismo**, leggendo da pagina 62 a pagina 68.
17. Lo scarico delle acque reflue chiare e luride al di fuori di un impianto igienico sanitario è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, comportano responsabilità civili e penali. Lo scarico acque chiare e/o luride, aperto o sgocciolante, sono azioni soggette a contravvenzione sia per violazione del Codice della Strada sia per violazione del Regolamento Comunale inerente all'igiene pubblica.
18. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Poiché, parcheggiando troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.
19. L'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
20. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
NUOVE DIREZIONI

CITTADINO e VIAGGIATORE

www.nuovedirezioni.it



info@nuovedirezioni.it

annd@pec.nuovedirezioni.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò 18

351 5682026 • 328 8169174

codice fiscale 94217980484



**COORDINAMENTO
CAMPERISTI** ASSOCIAZIONE
NAZIONALE

www.coordinentocamperisti.it

Nacionalno Združenje Koordinacije Avtodomarjev

Association Nationale de Coordination des Camping-Caristes

Asociación Nacional Coordinadora de Autocaravanistas

Národná Asociácia Koordinácia Kamperisti

Národní Asociace Karavanistu Koordinace Karavanistu

Lakóautósok Országos Egyesülete

Krajowe Stowarzyszenie Turystyki Kamperowej

Kansanyhdistys Camperistien Järjestö

Nacionālā Autofurgonu-Māju Lietotāju Koordinācijas Asociāija

Национальная Ассоциация Туристов Кемпер

Εθνικός Συλλογος Συντονισμος Χρηστων Καμπερ

Assoċjazzjoni Nazzjonali Ta' Koordinament Ghall-Kamperisti

Shoqata Kombëtare Koordinimi Kampistët

Nationalverband Koordinierung Wohnmobil

info@coordinentocamperisti.it

+39 055 2469343 +39 328 8169174

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

ancc@pec.coordinentocamperisti.it

codice fiscale 92097020348

www.incamper.org